

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Martelli, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università in via Università n. 12, Parma, C.F. e P. IVA 00308780345;

E

l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Bologna, via Cairoli 8F, C.F n. 91342750378, rappresentata dalla Presidente e legale rappresentante, Dott.ssa Caterina Bagni, autorizzata alla stipula del presente Accordo ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 94 del 23 ottobre 2023;

(Università e l'Agenzia, nel seguito denominate congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"),

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 co. 4 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 che definisce i presupposti necessari che devono sussistere in una cooperazione fra pubbliche amministrazioni fondata su un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/1990 non rientrante nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni, in sinergica convergenza su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da

ciascuna amministrazione, ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico;

- rientrano nel campo di applicazione dell'art. 15 L.241/1990 le convenzioni tra pubbliche amministrazioni che regolano la realizzazione di interessi pubblici convergenti alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute;

CONSIDERATO CHE:

- l'Università, in virtù del proprio ruolo istituzionale, è impegnata nella promozione della conoscenza scientifica e tecnologica, favorendo il trasferimento delle competenze al tessuto socio-economico;
- l'Agenzia, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, è interessata a migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti, avvalendosi del supporto scientifico e tecnologico dell'Università;
- le Parti riconoscono che la sinergia tra il mondo accademico e le amministrazioni pubbliche contribuisce al raggiungimento di obiettivi di interesse generale;
- è interesse comune sviluppare progetti congiunti di ricerca, alta formazione e innovazione tecnologica, volti a rispondere alle esigenze del territorio e a favorire la crescita sostenibile;
- è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- per il conseguimento di tali finalità, l'Università promuove e realizza forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
- le continue modificazioni del tessuto sociale ed economico, nell'imporre il favorire

della crescita del territorio fondata sulla conoscenza, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento tecnologico, rendono opportune articolate e sistematiche forme di collaborazione su tematiche riguardanti argomenti di comune interesse;

- le Parti, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro, disciplina la collaborazione culturale e scientifica tra le Parti in settori di reciproco interesse, su basi di uguaglianza e mutuo vantaggio.

2. L'obiettivo è definire un quadro operativo per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico, con particolare riferimento ai settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti.

3. Le Parti si impegnano a coordinare le rispettive funzioni istituzionali per promuovere scambi di esperienze, personale e attività, nonché a favorire iniziative comuni in materia di formazione e innovazione.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e approfondimento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le attività di interesse comune comprendono:

a) progetti di ricerca scientifica congiunta;

b) scambio di dati e informazioni;

c) organizzazione di seminari, convegni e attività di alta formazione;

d) pubblicazioni scientifiche per la diffusione dei risultati ottenuti.

Art. 3 - Modalità di attuazione

1. Le iniziative di collaborazione saranno proposte dalle strutture delle Parti e regolate da specifici accordi attuativi, che ne definiranno obiettivi, durata, responsabilità e modalità operative.

2. Gli accordi attuativi dovranno indicare puntualmente gli oneri economici, le responsabilità scientifiche e le modalità di gestione dei risultati della collaborazione, garantendo trasparenza e conformità normativa.

3. Eventuali attrezzature, strumentazioni o risorse saranno messe a disposizione mediante specifici contratti, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti interni delle Parti.

Art. 4 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro, non comporta obblighi finanziari tra le Parti.

2. Gli accordi attuativi potranno prevedere rimborsi spese per attività specifiche, conformemente alla normativa applicabile e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

1. I risultati delle attività saranno condivisi tra le Parti, che ne concorderanno l'utilizzo attraverso appositi accordi scritti.

2. Qualora si generino risultati suscettibili di privativa industriale, le modalità di tutela e utilizzo saranno disciplinate negli accordi attuativi, garantendo la condivisione proporzionata dei diritti.

3. La pubblicazione dei risultati sarà soggetta a consenso reciproco, tenendo conto degli obblighi di riservatezza e della necessità di protezione della proprietà intellettuale.

Art. 6 - Utilizzazione dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere le attività svolte nell'ambito del

presente Accordo Quadro.

2- I segni distintivi delle Parti non potranno essere utilizzati per finalità commerciali o pubblicitarie, salvo diverso accordo scritto, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7- Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali scambiate nell'ambito dell'Accordo Quadro per un periodo di cinque anni dalla conclusione dello stesso.

2. Sono escluse dalla riservatezza le informazioni di pubblico dominio o già legittimamente detenute da una delle Parti.

3. Eventuali deroghe all'obbligo di riservatezza saranno concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle normative nazionali.

2. Gli accordi attuativi specificheranno le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari e Contitolari del trattamento.

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. L'Accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato previo accordo scritto.

2. Le modifiche al presente Accordo Quadro devono essere apportate per iscritto e approvate dai competenti organi delle Parti.

3. Ciascuna Parte può recedere con preavviso di tre mesi, fermo restando il completamento delle attività in corso e la conclusione degli accordi attuativi già avviati.

Art. 10 - Controversie

1. Le controversie saranno risolte in via amichevole o, in caso di mancato accordo, deferite al giudice amministrativo competente-ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 104/2010.

Art. 11 - Registrazione e spese

1. L'Accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e s.m.i., con spese a carico della Parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale a cura dell'Università, in conformità con l'autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna – Sezione Staccata di Parma - Prot. n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio-temporale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'Università degli Studi di Parma

Prof. Paolo Martelli

Per l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

Dott.ssa Caterina Bagni